

BGer 2C_711/2007 vom 26. Februar 2008

Bundesgericht, 2008-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_711_2007

FR: TF 2C_711/2007 du 26 février 2008

IT: TF 2C_711/2007 del 26 febbraio 2008

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).

E. 2.1

Il ricorrente ha esperito un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sennonché tale rimedio è inammissibile se è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 113 LTF). Occorre pertanto verificare se ciò sia il caso in concreto.

E. 2.2

Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Esso è invece proponibile contro decisioni che constatano la decadenza di permessi di dimora o di domicilio che non ricadano sotto la predetta eccezione e che esplicherebbero ancora loro effetti se non fosse stata constatata la loro decadenza. Nel caso concreto oggetto della decisione di decadenza è un permesso di domicilio, il quale era di durata illimitata (cfr. art. 6 cpv. 1 LDDS , applicabile in casu, cfr. consid. 3). Il presente gravame va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico. Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) esso è, in linea di principio, ammissibile.

E. 2.3

Visto quanto precede, la questione di sapere se l'impugnativa sia ricevibile anche dal profilo dell' art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui il ricorrente fa pure riferimento, può restare indecisa, potendo questa Corte entrare nel merito della medesima già in virtù dei motivi che precedono.

E. 3

La legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20; cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo l'art. 126 LStr, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge permane applicabile il diritto previgente. La decisione di decadenza all'origine della presente vertenza è stata emanata l'11 maggio 2006: in concreto si applica pertanto ancora la LDDS.

E. 4

Per consolidata giurisprudenza, un'autorità deve procedere al riesame di una decisione solo se le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l'interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; SJ 2004 I pag. 389). Se l'autorità competente reputa che queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la domanda. In questo caso il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito; può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (DTF 109 Ib 246 consid. 4a).

E. 5.1

Il ricorrente, richiamandosi al divieto dell'arbitrio e al principio della buona fede, censura la violazione dei suoi diritti di parte. Sostiene che la decisione di decadenza, invece di essergli personalmente intimata - allorché le autorità sapevano che si trovava in carcere - è stata inviata a sua madre e che quest'ultima - la quale l'ha rappresentato senza sua autorizzazione - non è mai stata invitata dal Consiglio di Stato a legittimarsi con una procura. Di fronte a queste manifeste inadempienze contesta che gli si possa rinfacciare di non aver chiesto la restituzione per intero dei termini per poi potere inoltrare un ricorso. Sennonché queste critiche sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha ritenuto che avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del precedente procedimento. Orbene, il ricorrente non si esprime minimamente su tale aspetto per cui la censura, insufficientemente motivata (art. 42 LTF), sfugge ad un esame di merito.

E. 5.2

Il ricorrente, facendo valere che se viene allontanato non potrà mai più vedere sua figlia che vive in Svizzera, si duole in seguito della violazione degli art. 13 Cost. e 8 CEDU.

Il cittadino straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona stabilita in Svizzera può di principio trarre un diritto di soggiorno dalla garanzia al rispetto della vita privata e familiare sancita dall' art. 8 CEDU (RS 0.101) e dall' art. 13 Cost. , di analogia portata (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). A tal fine, occorre che il familiare abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera e che la relazione tra gli interessati sia intatta ed effettivamente vissuta (DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1). Nella fattispecie, tali presupposti non sono manifestamente dati. Il ricorrente infatti non detiene né l'autorità parentale né l'affidamento di sua figlia e dagli atti in possesso di questa Corte non emerge - né d'altronde l'interessato stesso lo sostiene o lo dimostra - che abbia mantenuto intensi rapporti con la bambina. Egli non può quindi nulla dedurre dei soprammenzionati disposti. In proposito, il ricorso nella misura in cui è ammissibile, va respinto in quanto infondato.

E. 5.3

Per il resto il ricorrente nulla obietta al fatto che la Corte cantonale ha giudicato che non erano dati motivi per procedere al riesame della decisione di decadenza del permesso di domicilio. Non occorre pertanto approfondire oltre la questione e questa Corte si allinea quindi ai pertinenti considerandi sviluppati al riguardo (cfr. sentenza impugnata, consid. 4), i quali vanno qui interamente condivisi.

E. 6

Per i motivi illustrati il gravame, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa secondo la procedura dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.